

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E DI CASSA DEL CONSORZIO DEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO
PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2016. (ART. 50 DPR 97/2003)**

L'anno 201_, il giorno (_____) del mese di (_____) alle ore __:__ presso la sede del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio via De Simoni, 42 - 23032 Bormio (SO)

TRA

il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, in seguito denominato Consorzio, P. IVA 00685060147, rappresentato dal dott. Wolfgang Platter, nato a Lasa (BZ) il 05/07/1952, nella sua qualità di Direttore in forza del contratto sottoscritto in data 24/06/2009;

E

La Banca _____, in seguito denominato Tesoriere, Codice Fiscale e P. IVA _____, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente – Procuratore della Banca _____ autorizzato alla firma della presente convenzione con procura speciale Rep. N. _____ a rogito del notaio _____, registrata a _____ il _____ al n. _____ serie _____,

PREMESSO

Che con decreto presidenziale del Consorzio n. 13 del 03 novembre 2011 è stato approvato lo schema di convenzione normante la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, nonché il relativo capitolato d'oneri, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Scopo della convenzione

Il Consorzio affida alla banca _____ con sede in _____ – _____, ____ - l'espletamento del servizio di tesoreria e di cassa del Consorzio medesimo.

Il Tesoriere accetta di espletare il servizio di tesoreria e cassa che sarà svolto secondo le modalità stabilite dagli articoli che seguono, dal capitolato d'oneri che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che le parti pure sottoscrivono, e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia ed in particolare dalla legge 29.10.1984 n. 720, dal D.P.R. 27.02.2003 n. 97, dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, dall'art. 28 della legge 289/2002 e dall'art. 14 della legge 196/2009.

Articolo 2

Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Consorzio affidante o a terzi.
2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

Articolo 3

Compenso e rimborso spese di gestione

1. Il servizio di tesoreria e di cassa sarà svolto a titolo gratuito, con esenzione da spese per la tenuta del servizio, comprese le operazioni di custodia, amministrazione e compravendita titoli sia di proprietà che di terzi.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa sarà svolto senza applicazione di spese o commissioni sulle operazioni di incasso e pagamento effettuate dal Consorzio anche su altri Istituti nazionali ed esteri.
3. Nessun rimborso viene riconosciuto per spese di stampati e di cancelleria, né per spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti il servizio, trasmesse dalla Banca al Consorzio. Non verrà richiesto il rimborso delle spese postali in genere incontrate per l'esecuzione di mandati fuori piazza, delle spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e ricevute di incasso quando l'Istituto disponga che siano a proprio carico.

Articolo 4

Condizioni e Tasso di interesse

A far tempo dalla decorrenza della presente convenzione, tutti i movimenti in denaro sono regolati in conto corrente di Tesoreria e di cassa alle seguenti condizioni:

- Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di cassa: _____;
- Tasso di interesse attivo sui depositi dell'Ente presso la tesoreria per le somme che a norma di legge non devono essere riversate nel sistema di tesoreria unica: _____;
- Tempo di pagamento dei mandati, tramite accredito in c/c bancario o postale: _____;
- Tempo di pagamento dei mandati degli stipendi del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato del Consorzio anche su banche diverse: _____;

Articolo 5

Luogo e Orario di svolgimento del servizio

1. Il Tesoriere si obbliga a svolgere il servizio Tesoreria presso la propria sede – Agenzia di Bormio in via _____.
2. Il servizio viene espletato negli orari di sportello praticati dal soggetto affidatario.

Articolo 6

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2012 al 31.12.2016 e non potrà essere rinnovata.

Articolo 7

Risoluzione della Convenzione

1. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui il Tesoriere affidatario non disponga in tempo utile per il 01.01.2012 dell'apertura di apposito sportello nel comune in cui ha sede il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio. In tal caso il Consorzio del Parco provvederà a revocare con effetto immediato tramite raccomandata l'affidamento dell'incarico e a procedere contestualmente ad aggiudicare il servizio all'Istituto bancario idoneo a slittamento della graduatoria approvata.
2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui per effetto di modifiche ed integrazioni all'art. 3 del DPR n. 270 del 1974 il Consorzio del Parco Nazionale

- dello Stelvio, quale Ente di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, venga soppresso per dar vita ad una nuova forma gestionale dell'area protetta medesima;
3. Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e seguenti, il Consorzio e il soggetto gestore del servizio convengono che la presente convenzione si risolva di diritto nel caso in cui anche uno degli obblighi derivanti dal presente atto a carico del gestore del servizio non sia adempiuto secondo le modalità stabilite.
 4. A tal fine i rapporti tra il Consorzio ed il gestore del servizio si considereranno cessati a tutti gli effetti di legge a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale il Consorzio ha esercitato la facoltà di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria fino a quella data svolta.

Articolo 8 **Spese per la stipula e registrazione della convenzione**

1. La presente convenzione, se registrata in caso d'uso, è soggetta alle norme che regolano l'imposta di bollo. Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico del Tesoriere.

Articolo 9 **Domicilio tra le parti**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, Il Consorzio del Parco ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:
 - per il Consorzio del Parco: via De Simoni, 42 – 23032 Bormio (SO)
 - per il Tesoriere: via _____ – 23032 Bormio (SO)

Articolo 10 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Nell'ipotesi di eventuali e sostanziali cambiamenti le parti potranno regolare le diverse attività di gestione in un atto integrativo della presente convenzione.

Per il
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

dott. Wolfgang Platter

Per la Banca
